

Data ultimo aggiornamento documento: 28/02/2019

1. Adempimenti a carico dei gestori degli stabilimenti di soglia superiore

2. Sanzioni

I Gestori di depositi e impianti in cui vengono stoccate e/o impiegate e generate, in determinate quantità, sostanze e miscele pericolose, oltre ad identificare i rischi di incidente rilevante devono adottare tutte le precauzioni finalizzate ad evitare il verificarsi di incidenti e a mitigare le conseguenze qualora essi dovessero verificarsi.

I Gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante devono assolvere ad una gradualità di obblighi in funzione della quantità di sostanze pericolose detenute.

Si definisce stabilimento di soglia superiore uno stabilimento in cui le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità indicate nella colonna 3 della tabella della Parte 1 (categorie) o della Parte 2 (sostanze pericolose specificate) di Allegato 1 al D.Lgs.105/2015.

Diverse tempistiche di adeguamento sono previste per stabilimenti nuovi, preesistenti o altri stabilimenti in base alle definizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs.105/2015.

I principali adempimenti per uno stabilimento di soglia superiore vengono riportati nella tabella proposta di seguito:

1. Adempimenti a carico dei gestori degli stabilimenti di soglia superiore

Adempimento	Riferimento normativo	Contenuti	Destinatari	Tempistiche di adeguamento	Aggiornamenti e revisioni
Notifica	Art. 13 Allegato 5 D.Lgs.105/2015	<p>Informazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stabilimento • gestore e responsabile dello stabilimento • sostanze pericolose presenti e quantità • attività svolte • ambiente circostante, in particolare gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze 	<ul style="list-style-type: none"> • Comitato Tecnico Regionale (CTR) • Ministero dell'Ambiente tramite ISPRA • Regione e soggetto da essa designato • Prefettura • Comune • Comando Provinciale VV.F. 	<p><u>Stabilimenti nuovi</u> Entro 180 giorni dalla prima costruzione o 60 giorni prima di modifiche all' inventario delle sostanze pericolose</p> <p><u>Stabilimenti preesistenti</u> Entro 1 anno dalla applicabilità della direttiva 2012/18/UE allo stabilimento</p> <p><u>Altri stabilimenti</u> Entro 1 anno dalla applicabilità della direttiva 2012/18/UE allo stabilimento</p>	<p>Obbligo di revisione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prima di una modifica che comporta un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio (es. aumento che aumento/decremento significativo delle quantità, o una modifica della natura o dello stato fisico o dei processi che le impiegano), di una modifica dello stabilimento o di un impianto con aggravio del preesistente livello di rischio, - alla chiusura definitiva o alla dismissione dello stabilimento - in caso di variazione delle informazioni contenute nella precedente notifica
Rapporto di sicurezza	Art. 15 Allegato 2 Allegato C D.Lgs. 105/15	<p>Documento contenente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. informazioni sul sistema di gestione e organizzazione dello stabilimento in relazione alla prevenzione degli incidenti rilevanti 2. presentazione del sito 3. descrizione dello stabilimento 4. identificazione e analisi dei rischi di incidenti e metodi di 	<p>Comitato Tecnico Regionale VV.F. (C.T.R.) (da inviare anche per via telematica)</p>	<p><u>Stabilimenti nuovi</u> RdS preliminare prima della costruzione degli impianti RdS definitivo prima dell'inizio dell'attività o prima di modifiche dell' inventario sostanze pericolose</p> <p><u>Stabilimenti preesistenti</u></p>	<p>Obbligo di revisione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno ogni 5 anni -in seguito a modifiche con aggravio di rischio -a seguito di incidente rilevante - su iniziativa del gestore o su richiesta del Ministero dell'Ambiente o del CTR in seguito a nuove conoscenze

Adempimento	Riferimento normativo	Contenuti	Destinatari	Tempistiche di adeguamento	Aggiornamenti e revisioni
		prevenzione 5. misure di protezione e di intervento per limitare le conseguenze di un incidente rilevante		Entro 1 giugno 2016 <u>Altri stabilimenti</u> Entro 2 anni dalla applicabilità della direttiva 2012/18/UE allo stabilimento	tecniche o modifiche legislative
Nuovi stabilimenti	Art. 16 D.Lgs. 105/2015	Prima di dare inizio alla costruzione il gestore deve presentare un Rapporto di sicurezza preliminare ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità (NOF). Prima di dare inizio all'attività il gestore deve presentare un Rapporto di sicurezza definitivo ai fini dell'ottenimento del parere tecnico conclusivo	Comitato Tecnico Regionale VV.F. (C.T.R.)	<u>Stabilimenti nuovi</u> Notifica entro 180 giorni dalla prima costruzione o 60 giorni prima di modifiche all' inventario delle sostanze pericolose RdS preliminare prima della costruzione degli impianti RdS definitivo prima dell'inizio dell'attività o prima di modifiche dell' inventario sostanze pericolose	
Modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio	Art. 18 Allegato D D.Lgs. 105/2015	Prima di dare inizio alla costruzione il gestore deve presentare un Rapporto di sicurezza preliminare ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità (NOF). Prima di dare inizio all'attività il gestore deve presentare un Rapporto di sicurezza definitivo ai fini dell'ottenimento del parere tecnico conclusivo (progetto particolareggiato)	Comitato Tecnico Regionale VV.F. (C.T.R.)	RdS preliminare prima della costruzione degli impianti RdS definitivo prima dell'inizio dell'attività o prima di modifiche dell' inventario sostanze pericolose	

Adempimento	Riferimento normativo	Contenuti	Destinatari	Tempistiche di adeguamento	Aggiornamenti e revisioni
<p>Modifiche che NON comportano aggravio del preesistente livello di rischio (NAR)</p>	<p>Allegato D D.Lgs. 105/2015</p>	<p>Dichiarazione di non aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti: autocertificazione del gestore attestante che la modifica e' progettata ed eseguita a regola d'arte e che non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio come previsto al punto 2 dell'Allegato D del D.Lgs. 105/2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comitato Tecnico Regionale VV.F. (C.T.R.) • Comando Provinciale VV.F. 		
<p>Documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti</p>	<p>Art.14 comma 2 D.Lgs.105/20 15</p>	<p>Definizione degli obiettivi generali e principi di intervento in merito al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti</p>	<p>Da detenere presso lo stabilimento e riesaminare almeno ogni 2 anni</p> <p>Da allegare al Rapporto di Sicurezza</p>	<p><u>Stabilimenti nuovi</u> Redazione e deposito presso lo stabilimento 180gg prima dell' inizio attività o prima di modifiche all'inventario; attuazione SGS contestuale all' inizio dell'attività</p> <p><u>Stabilimenti preesistenti</u> Entro 1 anno dalla applicabilità della direttiva 2012/18/UE allo stabilimento</p> <p><u>Altri stabilimenti</u> Entro 1 anno dalla applicabilità della direttiva 2012/18/UE allo stabilimento</p>	<p>Da riesaminare e, se del caso aggiornare, ogni 2 anni oppure in caso di modifica che comporti un aggravio del rischio</p>

Adempimento	Riferimento normativo	Contenuti	Destinatari	Tempistiche di adeguamento	Aggiornamenti e revisioni
Sistema di gestione della sicurezza (S.G.S)	Art.14 comma 6 Allegato 3 Allegato H D.Lgs. 105/2015	Implementare e mantenere attivo un sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti che comprenda come contenuti minimi: <ul style="list-style-type: none"> • organizzazione e personale • identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti • controllo operativo • gestione delle modifiche • pianificazione di emergenza • valutazione delle prestazioni • controllo e revisione del sistema 	Da implementare e mantenere attivo Oggetto di verifiche ispettive da parte di Commissioni tecniche (Arpa/ISPRA, INAIL, VV.F.)	<u>Stabilimenti nuovi</u> Redazione e deposito presso lo stabilimento 180gg prima dell' inizio attività o prima di modifiche all'inventario; attuazione SGS contestuale all' inizio dell'attività <u>Stabilimenti preesistenti</u> Entro 1 anno dalla applicabilità della direttiva 2012/18/UE allo stabilimento <u>Altri stabilimenti</u> Entro 1 anno dalla applicabilità della direttiva 2012/18/UE allo stabilimento	Da riesaminare e, se del caso aggiornare, ogni 2 anni oppure in caso di modifica che comporti un aggravio del rischio
Piano di emergenza interno (PEI)	Art. 20 Allegato 4 Allegato C punto D.9.5. D.Lgs. 105/2015	Pianificazione e gestione dell'emergenza interna allo stabilimento: <ul style="list-style-type: none"> • organizzazione e responsabilità in emergenza • eventi incidentali • comportamenti da seguire • misure di prevenzione e di protezione • coordinamento con il Piano di Emergenza Esterno 	Da depositare presso lo stabilimento Da allegare al Rapporto di sicurezza		Riesaminare, sperimentare e se necessario aggiornare, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento (compreso il personale di imprese appaltatrici a lungo termine) ad intervalli appropriati e comunque non superiori a tre anni

Adempimento	Riferimento normativo	Contenuti	Destinatari	Tempistiche di adeguamento	Aggiornamenti e revisioni
Informazioni utili per elaborazione del Piano di emergenza esterno (PEE)	Art. 20 comma 4 Art. 21 D.Lgs. 105/2015	Informazioni utili per la redazione dei Piani di Emergenza	<ul style="list-style-type: none"> • Autorità competente per la predisposizione del PEE (Prefettura) 	<u>Stabilimenti nuovi</u> Prima dell'inizio dell'attività o di prima di modifiche all'inventario sostanze pericolose <u>Stabilimenti preesistenti</u> Entro 1 giugno 2016 (a meno che il PEI e le informazioni per il PEE siano conformi al D.Lgs.105/2015 e invariate) <u>Altri stabilimenti</u> Entro 1 anno dalla applicabilità della direttiva 2012/18/UE allo stabilimento	
Piano di emergenza esterno (PEE)	Art. 21 D.Lgs. 105/2015 D.P.C.M. 25/02/2005	La predisposizione e redazione del PEE è a carico della Prefettura. Obiettivi del PEE: <ul style="list-style-type: none"> • minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per i beni • mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, informare adeguatamente la popolazione e le autorità locali competenti 			Riesaminato, sperimentato e se necessario aggiornato dal Prefetto, previa consultazione della popolazione ad intervalli appropriati e comunque non superiori a tre anni

Adempimento	Riferimento normativo	Contenuti	Destinatari	Tempistiche di adeguamento	Aggiornamenti e revisioni
Effetto domino	Art. 19 D.Lgs. 105/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Scambio di informazioni tra i gestori per effetto domino • Cooperazione nella diffusione delle informazioni alla popolazione e ai siti adiacenti • Informazioni utili per elaborazione del PEE da stabilimenti con effetto domino 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestori di stabilimenti RIR limitrofi • Prefetto • Provincia 		
Accadimento di incidente rilevante	Art.25 D.Lgs.105/2015	<p>Il gestore deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adottare le misure previste dal PEI - informare le Autorità comunicando: circostanze dell'incidente, sostanze pericolose presenti, dati disponibili per la valutazione delle conseguenze, misure di emergenza adottate, informazioni su misure previste per limitare le conseguenze a breve e lungo termine - aggiornare le informazioni fornite qualora emergano nuovi elementi 	<p>Informare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prefettura • Questura • Comitato Tecnico Regionale VV.F. (C.T.R.) • Regione e soggetto designato • Ente territoriale di area vasta • Sindaco • Comando Provinciale VV.F. • Arpa • Azienda sanitaria locale 		

2. Sanzioni di cui all'art.28 D.Lgs.105/2015

Sanzione	Riferimento normativo	Reato
Arresto fino ad 1 anno o ammenda da 15000 a 90000 €	Art. 28 comma 1	Omessa presentazione della notifica (art. 13, comma 1) Omessa presentazione del Rapporto di Sicurezza (art. 15) Omessa redazione del documento sulla politica di prevenzione (art.14) Entro i termini previsti
Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 10000 a 60000 €	Art. 28 comma 2	Omessa presentazione informazioni art.13 comma 4 (modulo Allegato 5)
Arresto fino da 6 mesi a 3 anni e ammenda da 15000 a 120000 € <i>ove non costituisca più grave reato</i>	Art. 28 comma 3	Omessa attuazione delle prescrizioni indicate nel Rapporto di Sicurezza Omessa attuazione delle eventuali misure integrative prescritte dall'Autorità competente, anche a seguito di ispezioni Mancato adempimento degli obblighi previsti in caso di accadimento di incidente rilevante (art.25 comma 1)
Arresto da 3 mesi ad 1 anno e ammenda da 15000 a 90000 € <i>ove non costituisca più grave reato</i>	Art. 28 comma 4	Mancata attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza (art. 14 comma 5)
Arresto fino a 3 mesi o ammenda di 25000 €	Art. 28 comma 5	Mancato aggiornamento del Rapporto di Sicurezza (art. 15) Mancato aggiornamento del documento sulla politica di prevenzione nei termini previsti (art. 14 comma 1)
Sanzione amministrativa pecuniaria da 15000 a 90000 €	Art. 28 comma 6	Mancata trasmissione delle informazioni relative agli effetti domino necessarie per la predisposizione del PEE (art.19 comma 3) Mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 20 commi 1,3 e 4 (PEI)
<i>Fatta salva la responsabilità penale</i> Il C.T.R. diffida il gestore ad adottare le necessarie misure entro un termine non superiore a 60 giorni (prorogabile in caso di giustificati e comprovati motivi). In caso di mancata ottemperanza è ordinata (dal C.T.R.) la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento. In caso di non adeguamento, successivamente al periodo di sospensione, si procede all'ordinanza di chiusura dello stabilimento o, ove possibile, del singolo impianto o parte di esso.	Art. 28 comma 8	In caso di omessa presentazione del RdS, della notifica, delle informazioni utili per il PEE, delle informazioni a seguito di accadimento di incidente rilevante In caso di omessa attuazione delle prescrizioni indicate nel RdS In caso di omessa attuazione delle eventuali misure integrative prescritte dall'Autorità competente, anche a seguito dei controlli